



**REGOLAMENTO**

**PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE**

**DELLE ACQUE DELLE BEALERE**

**DI PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 11/04/1986

## INDICE

Art. 1	pag.	3
Art. 2	pag.	3
Art. 3	pag.	3
Art. 4	pag.	3
Art. 5	pag.	3
Art. 6	pag.	3
Art. 7	pag.	4
Art. 8	pag.	4
Art. 9	pag.	4
Art. 10	pag.	4
Art. 11	pag.	4
Art. 12	pag.	4
Art. 13	pag.	5
Art. 14	pag.	5
Art. 15	pag.	5
Art. 16	pag.	5
Art. 17	pag.	5
Art. 18	pag.	5
Art. 19	pag.	6
Art. 20	pag.	6
Art. 21	pag.	6
Art 22	pag.	7

## **ART. 1**

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle acque delle Bealere- e relative derivazioni- di proprietà comunale. (Di cui alla planimetria allegata)

## **ART. 2**

Appartiene al comune l'amministrazione ed il governo di tutte le acque delle Bealere, loro dipendenze od annessi, come pure di tutte le derivazioni, qualunque ne sia la natura. Il comune procede al riparto delle acque medesime fra gli utenti, regolandone l'uso e la distribuzione.

## **ART. 3**

E' fatto obbligo agli utenti delle acque e per essi ai loro fittavoli, o ad altri conduttori del fondo a qualsiasi titolo, di eseguire entro il mese d'aprile di ogni anno lo spurgo delle Bealere maestre a cui non ha provveduto il comune. Sono da considerarsi Bealere maestre quelle risultanti dalle mappe catastali.

## **ART. 4**

Occorrendo spese o riparazione ai bocchetti esistenti nelle Bealere comunali, il comune diffiderà, anche mediante apposito manifesto, coloro cui incombono le riparazioni o spese suddette a farle eseguire in un termine prefissato, trascorso il quale sarà facoltà del Comune ordinare l'esecuzione a spese degli utenti ed in proporzione dell'interesse dei singoli utenti ed in proporzione dell'interesse dei singoli utenti cui servono. Lo stesso si osserverà per gli altri bocchetti esistenti nelle Bealere maestre e che hanno servitù di passaggio in favore dei prati inferiori.

## **ART. 5**

I proprietari di beni contigui alle Bealere maestre dovranno conservare e mantenere il ciglio delle sponde delle Bealere stesse intatto, con espressa proibizione di abbassarlo, smuoverlo per una distanza eguale alla profondità della Bealera stessa.

## **ART. 6**

E' rigorosamente proibito a chiunque, ed in qualunque periodo dell'anno, estrarre od appropriarsi di acqua anche con pompe di pescaggio di qualsiasi portata, schiudere i bocchetti, rompere o smuovere le paratoie o dighe e recare in qualunque modo ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto altrui sulle acque o turbarne il legittimo altrui possesso, salvo specifico permesso firmato dal Sindaco o Assessore competente. Se l'acqua di irrigazione verrà trovata in un territorio al di fuori dell'orario di diritto, il conduttore del terreno sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti.

I contravventori saranno assoggettati alle sanzioni previste dalle norme di legge, oltre al risarcimento dei danni dovuto per l'ammontare che verrà accertato.

#### **ART. 7**

L'acqua deve scorrere libera ad ogni ostacolo. E' pertanto assolutamente vietato praticare lungo il corso della Bealera comunale rigurgiti o rigonfi di sorta.

E' peraltro facoltà del comune se ciò non intralcia l'irrigazione, permettere rigurgiti.

Tali permessi non saranno vevoli che per una volta solo nel tempo di essi specificato, dovranno essere rilasciati per iscritto e firmati dal Sindaco o dall'Assessore competente.

#### **ART. 8**

Allo scopo di impedire sia lo sperdimento delle acque che eventuali abusi, il Comune potrà, quando lo riterrà opportuno, munire di chiave i bocchetti ed i salva bocchetti.

#### **ART. 9**

Il Comune, per il servizio e la manutenzione delle Bealere comunali, ha diritto di passaggio da ambo i lati e per tutto il loro percorso per una larghezza non inferiore alla profondità del canale e potrà, occorrendo, depositare materiali od altro per le riparazioni necessarie.

#### **ART. 10**

Il Comune potrà nominare un Direttore delle acque, il quale oltre alla vigilanza sul regolare riparto e distribuzione delle stesse, avrà l'obbligo di fare rispettare l'esatto adempimento delle prescrizioni del presente Regolamento.

#### **ART. 11**

Salvo diverse disposizioni impartite dal Comune, il periodo di irrigazione sarà il seguente:

- L'irrigazione dei prati superiori inizierà il primo sabato di maggio, partendo sempre dalla prima samboira, si concluderà completando il giro di samboire in corso alla seconda domenica di settembre;
- L'irrigazione dei prati inferiori inizierà il primo lunedì di maggio, dalla deviazione sinistra: "braccio sinistro" negli anni dispari, dalla deviazione destra: "braccio destro" negli anni pari e si concluderà il secondo sabato di settembre.

#### **ART. 12**

L'acqua di irrigazione non può essere spostata in un terreno diverso da quello previsto in quelle ore, nel registro dell'orario esistente presso gli uffici comunali senza autorizzazione del Sindaco

o Assessore. Rimane comunque inderogabile anche in caso di autorizzazione il punto di cessione dell'acqua all'utente a valle che deve essere quello previsto nel registro dell'orario suddetto.

### **ART. 13**

L'effettiva distribuzione dell'acqua agli utenti nelle epoche dell'adacquaggio dei prati verrà affidata ad un prataiolo, al quale sarà corrisposto annualmente un compenso da fissarsi dal Consiglio Comunale.

### **ART. 14**

Il comando dell'acqua ai prati superiori dovrà essere fatto a domicilio di ciascun interessato, non meno di sei ore prima dell'ora dell'irrigazione.  
Il costo derivante si ripartirà annualmente fra i proprietari, a tenore del rispettivo ruolo di contributo.

### **ART. 15**

Il prataiolo è sotto l'immediata dipendenza del Comune e riceverà gli ordini dal Sindaco o dall'Assessore competente, o per essi dal Direttore, ed avrà il compito, oltre al comando dell'acqua ai prati superiori, della denuncia di tutte le anomalie o irregolarità in contrasto con il presente Regolamento, che si verifichino per qualsiasi motivo lungo tutto il corso delle Bealere comunali.

### **ART. 16**

I rapporti fra il Comune ed il Direttore ed il prataiolo potranno essere regolati da speciali convenzioni.

### **ART. 17**

Nell'atto dell'adacquaggio, accadendo che un utente si rifiuti di servirsi dell'acqua cui ha diritto in quel turno, ovvero non accetti il comando dell'acqua, il medesimo non avrà diritto all'acqua che sino ad un altro turno e l'acqua non utilizzata decorrerà a beneficio degli utenti a valle.

### **ART. 18**

Tutte le apparecchiature giranti che si servono dell'acqua delle Bealere comunali dipenderanno dal comune e, oltre al pagamento del contributo annuo, dovranno sottostare ancora al soddisfacimento di una quota di concorso per le spese di conservazione e manutenzione delle Bealere comunali ed opere relative.

## **ART. 19**

I proprietari degli edifici posti lungo il corso delle Bealere comunali non potranno mai trattenere l'acqua dall'ordinario suo corso né effettuare interventi di qualsiasi genere che possano in alcun modo ostacolare il regolare deflusso delle acque, avendo cura inoltre che i muri a lato delle Bealere siano sempre perfettamente lisci e che non permettano infiltrazioni che ne possano pregiudicare la portata.

La manutenzione degli stessi dovrà essere a loro cura e spese, senza possibilità di rivalsa.

Nei tratti ove le costruzioni siano sul confine delle Bealere stesse, per cui sia impossibile il normale spurgo con posa laterale, lo spurgo sarà a totale carico dei proprietari dei muri confinanti, con modalità stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

## **ART 20**

Le immissioni nelle Bealere comunali e nelle loro diramazioni di acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi dovranno ottenere la preventiva autorizzazione comunale.

Le istanze di autorizzazione dovranno essere presentate nelle forme e nei modi previsti dalla legge 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento comunale di Igiene.

Per gli scarichi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le istanze di autorizzazione dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme stesse.

Tali scarichi dovranno essere conformi, sotto il profilo qualitativo, alle normative vigenti in materia di Tutela dell'Ambiente, ed in particolare a quanto stabilito dalla legge 10.05.1976 n.319 e successive modifiche ed integrazioni, dal Piano Regionale sulla Qualità delle Acque e dal Regolamento comunale di Igiene.

In sede di rilascio della Autorizzazione comunale dovrà essere valutata la compatibilità degli scarichi sotto il profilo qualitativo e quantitativo con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche del corso d'acqua e del mantenimento delle finalità irrigue delle Bealere medesime.

L'istanza di autorizzazione allo scarico può essere rigettata o l'Autorizzazione già concessa può essere revocata qualora le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rilevate all'atto dell'istanza o dei controlli periodici, vengano giudicate, anche in relazione agli effetti globali degli scarichi immessi nel corso d'acqua, incompatibili con i suddetti obiettivi di tutela delle funzioni irrigue delle Bealere.

## **ART 21**

Ai sensi delle vigenti normative statali, regionali e comunali è vietato l'abbandono di rifiuti solidi e fanghi nelle Bealere comunali, relative diramazioni e sponde.

I trasgressori, sono ritenuti responsabili in solido degli eventuali danni causati ai manufatti ed agli utilizzatori dell'acquaggio dall'abbandono abusivo dei rifiuti di cui al precedente comma.

Quanto sopra non pregiudica l'irrogazione delle diverse e/o più pesanti sanzioni amministrative o penali, previste dalla normative vigenti.

## **ART 22**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato saranno punite con sanzioni amministrative, sino ad un massimo di lire un milione.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 106- 107- 108- 109- 110 della Legge Comunale e Provinciale 3.3.34 n. 383 nonché le norme di cui alla Legge 24.11.81 n. 689.